

DELIBERAZIONE 25 MARZO 2025
120/2025/I/EEL

**RENDITE DI CONGESTIONE TRA ZONE DI OFFERTA. RELAZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 19, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/943**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333^a riunione del 25 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che sostituisce e abroga la direttiva 2009/72/CE;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015;
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022;
- il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto 93/2011);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, e in particolare l'art. 26 (di seguito: legge 115/2015);
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 16 dicembre 2025;

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/2011);
- l'Allegato alla deliberazione 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel (nel seguito: Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, TIDE);
- la decisione dell'Agenzia per la Cooperazione fra i Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER) 38-2020 del 23 dicembre 2020 e in particolare l'Allegato 1 *Methodology for the Use of Congestion Income according to article 19(4) of Regulation (EU) 2019/943* (di seguito: decisione 38-2020);
- la raccomandazione ACER 01-2020 del 23 dicembre 2020 (di seguito: raccomandazione 01-2020);
- la raccomandazione ACER 01-2022 del 20 dicembre 2022 (di seguito: raccomandazione 01-2022);
- la lettera del responsabile dell'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità a Terna del 12 febbraio 2025 (prot. Autorità 9468 del 12 febbraio 2025, di seguito: lettera 12 febbraio 2025);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 23 gennaio 2025 (prot. Autorità 4546 del 23 gennaio 2025, di seguito: comunicazione 23 gennaio 2025);
- la comunicazione di Terna all'Autorità del 18 febbraio 2025 (prot. Autorità 10945 del 18 febbraio 2025, di seguito: comunicazione 18 febbraio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 19, comma 2, del regolamento (UE) 2019/943 prevede, tra l'altro, che:
 - i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità interzonale (di seguito: rendite di congestione) possano essere destinati ai seguenti obiettivi prioritari:
 - garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, inclusi i costi di *firmness*; oppure
 - mantenere o aumentare le capacità di trasporto tra zone di mercato attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle interconnessioni esistenti per mezzo di *coordinated remedial actions* oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete volti a ridurre le congestioni sulle interconnessioni;
- l'articolo 19, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che qualora gli obiettivi prioritari di cui al comma 2 siano stati adeguatamente conseguiti, tali proventi possano essere utilizzati dalle autorità di regolamentazione in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede di fissazione di dette tariffe. I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta, fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui al comma 2;

- l'articolo 19, comma 4, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che l'utilizzo dei proventi conformemente all'articolo 19, comma 2, avvenga secondo una metodologia:
 - sviluppata dai gestori dei sistemi di trasmissione (nel seguito: TSO), previa consultazione delle autorità di regolazione (NRA) e delle parti interessate;
 - proposta dai TSO ad ACER entro il 5 luglio 2020 per la relativa decisione (eventuale approvazione);
 - che descriva almeno le condizioni alle quali i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 19, comma 2, le condizioni alle quali possono essere collocati su una linea contabile interna distinta per un uso futuro ai fini previsti e per quanto tempo possono esservi collocati;
- l'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che i TSO stabiliscano chiaramente in anticipo in che modo sarà utilizzata l'eventuale rendita di congestione e riferiscano alle autorità di regolazione in merito all'utilizzo effettivo di tale rendita;
- con riferimento alla rendita di congestione, l'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943 prevede che ogni anno entro il 1° marzo le autorità di regolazione informino ACER e pubblichino le seguenti informazioni:
 - a) l'importo dei proventi relativi al periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre del precedente anno;
 - b) il modo in cui tali proventi sono stati utilizzati a norma del comma 2 del medesimo articolo 19, compresi i progetti specifici per i quali la rendita è stata utilizzata e la rendita collocata su una linea contabile distinta;
 - c) la rendita che è stata utilizzata nel calcolo delle tariffe di rete; e
 - d) la verifica che la rendita di cui alla lettera c) sia conforme al regolamento e alla metodologia elaborata a norma dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 19.

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione 38-2020, ACER ha approvato la metodologia di cui all'articolo 19, comma 4, del regolamento (UE) 2019/943 relativa alle modalità di utilizzo della rendita di congestione. Tra l'altro, la metodologia prevede che:
 - annualmente, ogni TSO definisca, in anticipo, le modalità di impiego della rendita di congestione a partire dagli utilizzi prioritari di cui all'articolo 19, comma 2, e comunicare tali scelte alla competente autorità di regolazione, la quale è chiamata ad esprimersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la rendita si riferisce;
 - la prima proposta di ogni TSO alla competente autorità di regolazione è prevista entro il 30 settembre 2021, ed entro il 31 ottobre per gli anni successivi al 2021, e quindi la metodologia trova piena applicazione a partire dal 2022;
 - il proprio ambito di applicazione si estenda a tutte le zone di offerta a cui si applica il regolamento (UE) 2019/943 laddove siano raccolte rendite di

congestione; pertanto, sono incluse le zone di offerta interne al territorio italiano;

- ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942, ACER può effettuare delle raccomandazioni per assistere le autorità di regolazione nella condivisione di buone pratiche; in particolare, con la raccomandazione 01-2020, ACER ha ritenuto opportuno predisporre una propria raccomandazione rivolta alle autorità di regolazione al fine di armonizzare le modalità di trasmissione all'Agenzia stessa delle informazioni di cui all'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943;
- la raccomandazione 01-2020 è stata aggiornata e sostituita dalla raccomandazione ACER 01-2022 la quale, in particolare, prevede che i valori raccolti ai fini della pubblicazione dell'importo delle rendite di congestione siano determinati al lordo dei costi di *firmness* e della remunerazione dei diritti di trasmissione fisica o finanziaria a lungo termine non nominati.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 93/2011, come modificato e integrato dalla legge 115/2015, prevede che l'Autorità individui le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo economico limitatamente agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati;
- la deliberazione ARG/elt 162/2011 stabilisce che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione siano utilizzati a copertura dei costi sostenuti da Terna per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, a riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
- l'articolo 44 della deliberazione 111/06 stabilisce che il saldo netto da CCT e CCC in capo a Terna ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione 205/04 nonché il saldo tra proventi e oneri maturato da Terna nel trimestre precedente per lo svolgimento delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero sia destinato alla determinazione del corrispettivo unitario di cui all'articolo 44, comma 44.3, della medesima deliberazione;
- con avvisi mensili agli utenti del dispacciamento Terna comunica, nel secondo mese successivo a quello di competenza, a titolo informativo, il corrispettivo unitario di cui all'articolo 44, comma 44.6, della deliberazione 111/06 dando in particolare evidenza del saldo di cui all'articolo 44, comma 44.2, lettere b) e f), della medesima deliberazione;
- a partire dal 2025, le previsioni dei due precedenti alinea sono disciplinate dal TIDE nell'ambito della copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 3-24.8 della versione 3.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al 2024, al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 19, comma 5, del regolamento (EU) 2019/943, con la lettera 12 febbraio 2025, l'Autorità ha chiesto a Terna di trasmettere:
 - tramite la piattaforma AEGIS di ACER, l'invio di uno schema riassuntivo, con dettaglio annuale, dell'ammontare delle rendite di congestione derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone d'offerta interne al territorio italiano relative al 2024 in linea con le previsioni della raccomandazione 01-2022;
 - l'invio di uno schema riassuntivo, con dettaglio annuale e per frontiera, dei costi di curtailment e dei costi relativi all'UIOSI (articolo 3(1) lettere (ii) a (iv) dell'Allegato 1 alla decisione 38-2020) nonché una dichiarazione in merito alle modalità di utilizzo da parte di Terna delle rendite di congestione di cui al precedente alinea con particolare riferimento ad uno o più degli scopi di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943, anche alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia e in particolare quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/2011 (punto 5), dalla deliberazione 111/06 (articolo 44) e dal TIDE (articolo 3-24.8.3 della versione 3);
- con la comunicazione 18 febbraio 2025 Terna ha:
 - trasmesso all'Autorità, per il tramite della piattaforma AEGIS di ACER, i dati relativi all'ammontare annuo delle rendite di congestione derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone d'offerta interne al territorio italiano relative al 2024;
 - trasmesso all'Autorità uno schema riassuntivo, con dettaglio annuale e per frontiera, dei costi di curtailment e dei costi relativi all'UIOSI (articolo 3(1) lettere (ii) a (iv) dell'Allegato 1 alla decisione 38-2020);
 - confermato all'Autorità che i proventi derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto di cui al precedente punto sono stati utilizzati da Terna ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44 della deliberazione 111/06 a copertura dei costi sostenuti per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al 2025, al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 19, comma 5, del regolamento (EU) 2019/943:
 - in conformità a quanto previsto dall'articolo 4(5) dell'Allegato I alla decisione 38-2020, Terna ha stabilito in anticipo e informato l'Autorità, in tempi utili a garantirne l'operatività, le modalità di utilizzo delle eventuali rendite di congestione; in particolare, con la comunicazione 23 gennaio

2025, Terna ha proposto che i proventi derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone di offerta interne al territorio italiano siano utilizzati nel 2025 a copertura dei costi di gestione del sistema di cui all'articolo 3(1) lettere da (i) a (iv) dell'Allegato 1 alla decisione ACER 38-2020, segnatamente:

- i costi sostenuti per le movimentazioni effettuate sul MSD tese a garantire l'effettiva disponibilità della capacità di transito assegnata, incluse le azioni attivate per massimizzare la capacità disponibile ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (EU) 2019/943, corrispondenti ai costi di cui all'articolo 3(1)(i) della decisione 38-2020;
 - i costi sostenuti per le compensazioni dovute ai titolari dei diritti di trasmissione a seguito di *curtailment* necessari a garantire la sicurezza del sistema, corrispondenti ai costi di cui all'articolo 3(1)(ii) della decisione 38-2020;
 - i costi relativi agli oneri netti finanziari derivanti dai prodotti di copertura dal rischio degli operatori di mercato, ovvero il saldo netto da CCC, corrispondenti ai costi di cui all'articolo 3(1)(iii) della decisione 38-2020;
 - i costi di remunerazione dei diritti di trasmissione di lungo termine non nominati, corrispondenti ai costi di cui all'articolo 3(1)(iv) della decisione 38-2020;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 4(1)c dell'Allegato I alla decisione 38-2020, con la comunicazione 23 gennaio 2025 Terna ha informato l'Autorità in merito alla stima non vincolante:
- della quota parte di rendite di congestione attese nette spettanti a Terna nel 2025, che ammontano a 961 M€;
 - dei costi di gestione del sistema attesi di cui all'articolo 3(1) lettere da (i) a (iv) dell'Allegato 1 alla decisione 38-2020, che ammontano a 1.259 M€.

RITENUTO CHE:

- con riferimento al 2024, sia opportuno, in ottemperanza all'articolo 19, comma 5, del regolamento (UE) 2019/943 e all'Allegato 1 della decisione 38-2020:
 - pubblicare i dati relativi all'importo delle rendite di congestione derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone di mercato interne al territorio italiano determinati al lordo dei costi di *firmness* e della remunerazione dei diritti di trasmissione fisica o finanziaria a lungo termine non nominati in linea con le previsioni della raccomandazione 01-2022;
 - pubblicare i dati relativi al saldo dei proventi ed oneri derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di

interconnessione con l'estero e sui confini tra zone di mercato interne al territorio italiano in linea con la prassi storicamente adottata dando evidenza dei relativi costi di cui alla decisione 38-2020;

- confermare, anche sulla base della comunicazione 18 febbraio 2025, che i proventi di cui ai punti precedenti sono stati utilizzati da Terna in conformità agli scopi previsti dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (EU) 2019/943;
 - dare informazione che nessun provento di cui ai primi due alinea sono stati utilizzati al fine di ridurre tariffe di rete;
 - trasmettere le suddette informazioni ad ACER, anche tenuto conto di quanto previsto dalla raccomandazione 01-2022;
- con riferimento al 2025, nulla osti all'impiego da parte di Terna dei proventi derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone di offerta interne al territorio italiano a copertura dei costi di gestione del sistema di cui all'articolo 3(1) lettere da (i) a (iv) dell'Allegato 1 alla decisione ACER 38-2020

DELIBERA

1. di pubblicare
 - i dati relativi all'importo delle rendite di congestione derivanti dalle procedure di assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero e sui confini tra zone di mercato interne al territorio italiano determinati al lordo e al netto dei costi di *firmness* e della remunerazione dei diritti di trasmissione fisica o finanziaria a lungo termine non nominati, dando evidenza dei relativi costi, come riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
 - le altre informazioni previste dall'articolo 19, comma 5, come da premesse del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini